

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto tempestivamente depositato presso questa Commissione MO. Cl. proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale di cui in epigrafe ed alla conseguente iscrizione a ruolo effettuata a richiesta dell'Amministrazione Monopoli di Stato in relazione al credito accertato per alcune giocate al lotto non pagate che risultavano effettuate presso l'esercizio in relazione al quale egli titolare di apposita concessione, ne chiedeva l'annullamento per difetto dei presupposti di legge, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e previa sospensione cautelare dello stesso atto impugnato.

Assumeva in particolare il ricorrente che nella specie l'iscrizione a ruolo (e la conseguente emissione di cartella esattoriale) era avvenuta in assenza dei presupposti di legge, posto che l'accertamento del credito sottoposto ad esecuzione forzata non era ancora divenuto definitivo, non essendo ancora stata neppure emessa la sentenza della competente Corte dei Conti in relazione all'eventuale danno erariale.

Evidenziava inoltre che aveva già rilevato in sede di ricorso gerarchico una serie di elementi che avrebbero se non escluso quantomeno limitato l'entità del credito vantato all'AMS e che tali elementi avrebbero potuto essere proposti in sede di giudizio contabile. Si trattava in particolare della patologia denominata "gioco patologico di azzardo" della quale si assumeva fosse affetto lo stesso ricorrente (e che avrebbe determinato la carenza dell'elemento soggettivo in capo a quest'ultimo), nonché della "culpa in vigilando" che avrebbe potuto essere dedotta in capo alla stessa AMS in relazione alla abnorme e repentina lievitazione delle giocate che avevano determinato in sole due settimane il notevolissimo credito ora vantato dal concessionario. Costituendosi in giudizio l'AMS controdeduceva che la cartella non risultava impugnata per vizi propri dell'atto e che il comportamento dell'odierno ricorrente era stato già denunciato alla Procura generale della Corte dei Conti con nota ivi pervenuta in data 3.9.2010.

Sottolineava inoltre come non fosse possibile stabilire chi avesse effettuato concretamente le giocate e che comunque la patologia psichiatrica dedotta dal ricorrente non poteva considerarsi idoneamente comprovata.

Chiedeva pertanto che venisse rigettato il ricorso con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.

Dopo il deposito di alcune memorie difensive e l'accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare (tenuto conto, fra l'altro, della notevolissima entità della somma che avrebbe potuto essere oggetto di esecuzione forzata), all'odierna udienza le parti discutevano la causa, rimettendosi al contenuto dei rispettivi atti depositati.

All'esito, ritiene il Collegio che vada dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Commissione, appartenendo questa al Giudice Ordinario.

Ed invero, va anzitutto premesso che la materia del lotto (istituito nel lontano 1863 per superare le difficoltà contingenti connesse all'unificazione nazionale) è stata da ultimo regolata dalla L. 2.8.82 n. 528, che ha confermato la situazione di monopolio fiscale nella quale lo Stato gestisce anche attualmente tale attività.

In tale contesto sembra ormai superata quella concezione (di origine dottrinarica) secondo la quale i proventi di tale attività sarebbero da qualificare quali imposte indirette,

dovendosi invece ritenere il monopolio del lotto come uno strumento extratributario per mezzo del quale lo Stato persegue fini di lucro, utilizzando schemi di diritto privato.

Proprio per tale motivo autorevole giurisprudenza di legittimità ha affermato che le controversie eventualmente intercorse fra lo Stato ed i singoli scommettitori appartengono alla giurisdizione del G.O. non avendo gli importi versati da questi ultimi natura di imposte (Cass. SS.UU. 6.4.2006 n. 7996).

Se così è, appare di tutta evidenza come anche agli importi dovuti dal concessionario allo Stato perché incassati per conto di quest'ultimo non possa riconoscersi in alcun modo la natura di tributo, con la conseguenza che per il principio di tassatività operante in materia (cfr. Cass. SS.UU. 15.10.99 n. 722), tutte le controversie insorte a seguito del mancato versamento di detti importi devono ritenersi escluse dall'ambito di operatività del giudice tributario.

È pur vero che nella specie, l'AMS ha disposto l'emissione di una cartella di pagamento per la tutela e l'esazione del proprio credito; anche tale circostanza non modifica la natura non tributaria dello stesso credito azionato, che impone di individuare nel giudice ordinario l'autorità provvista di giurisdizione in materia (è noto d'altronde come anche per l'esazione delle sanzioni del codice della strada sia prevista la possibilità di disporre l'emissione di cartella esattoriale, senza che ciò comporti pacificamente la giurisdizione delle Commissioni Tributarie) Ne consegue la pronuncia di cui al dispositivo, cui comunque pare equo (in assenza di una formale o sostanziale soccombenza) la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Commissione dichiara il proprio difetto di giurisdizione, essendo quest'ultima del Giudice Ordinario. Compensa fra le parti le spese del giudizio.